

## UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

### SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO INTERESSATI DAL PASSAGGIO ALL'ALBO 106 TUB

1. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, individua fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m) ed *m-bis*), gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

I predetti soggetti sono tenuti a trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41 del citato d.lgs. n. 231/2007 (di seguito SOS) e i dati aggregati concernenti la propria operatività ai sensi dell'art. 40 del medesimo decreto (di seguito SARA), con le modalità disciplinate dai provvedimenti emanati dalla UIF, rispettivamente, il 4 maggio 2011 e il 23 dicembre 2013.

Con decreto 2 aprile 2015, n. 53, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con Circolare 3 aprile 2015, n. 288, della Banca d'Italia, sono state emanate le disposizioni attuative della riforma prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di intermediari finanziari, che ha fra l'altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB ante riforma e istituito il nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB, come modificato dal citato d.lgs. 141/2010, comprensivo di una sezione separata per le società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF. Il termine del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime normativo è fissato al 12 maggio 2016.

2. Ciò posto, ai fini degli obblighi segnaletici si riportano di seguito gli adempimenti a carico degli intermediari finanziari **iscritti** nell'albo 106 TUB e delle società fiduciarie **iscritte** nella relativa sezione separata:

- a) soggetti non registrati al portale INFOSTAT-UIF: sono tenuti alla registrazione, secondo le modalità indicate sul sito della UIF alla pagina <http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html#reg-port>, utilizzando l'apposito modulo di adesione ([http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo\\_di\\_adesione.pdf](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo_di_adesione.pdf)). L'adesione al sistema SARA deve essere eseguita entro 30 giorni dall'iscrizione nell'albo 106 TUB o nella relativa sezione separata;

quella al sistema SOS può essere effettuata al momento dell'invio della prima segnalazione di operazione sospetta;

- b) soggetti che hanno già aderito a **entrambi** i sistemi SARA/SOS: comunicano immediatamente alla UIF la data del provvedimento autorizzativo e l'eventuale variazione dei propri dati identificativi mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), o con lettera raccomandata all'indirizzo UIF – Banca d'Italia, Largo Bastia 35 – 00181, Roma;
- c) soggetti che hanno già aderito a **uno solo** dei sistemi SARA/SOS: oltre alla comunicazione di cui alla lettera precedente, sono tenuti all'adesione anche all'altro sistema, utilizzando il relativo modulo di adesione ([http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo\\_di\\_adesione.pdf](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo_di_adesione.pdf)), secondo le modalità indicate alla pagina <http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html#reg-port>. L'adesione al sistema SARA deve essere eseguita entro 30 giorni dall'iscrizione nell'albo 106 TUB o nella relativa sezione separata; quella al sistema SOS può essere effettuata al momento dell'invio della prima segnalazione di operazione sospetta.

3. Al termine del citato periodo transitorio la UIF, dopo le opportune verifiche, procederà a **revocare l'abilitazione** al portale INFOSTAT-UIF agli intermediari finanziari che non risulteranno iscritti e alle società fiduciarie pure non iscritte per le quali, pertanto, decadrà l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Nei confronti dei predetti soggetti restano fermi gli adempimenti di cui all'art. 15, commi 6 e 7, del Provvedimento per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico emanato dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2013 e al punto 13) del relativo Allegato 2 (standard tecnici).